

STATUTO ASSOCIAZIONE
"PAROLE GUERRIERE ITALIA"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1. - Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. codice civile, un'associazione denominata "PAROLE GUERRIERE ITALIA", che in forma abbreviata potrà usare anche la denominazione di "PAROLE GUERRIERE" ovvero "PG ITALIA".

Articolo 2. - Sede

L'associazione ha sede in Roma alla Via Valadier, 43.
Con delibera del consiglio direttivo, che ne stabilirà anche l'organizzazione ed i compiti, potranno essere istituite delegazioni ed uffici staccati, nell'ambito del territorio nazionale. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con delibera del consiglio direttivo.

Articolo 3. - Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4. - Scopo

L'associazione ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

Essa si propone di promuovere, favorire, diffondere e sviluppare attività di carattere culturale e sociale, al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale di ogni persona.

Consapevole dell'enorme potere creativo della parola e della dinamica pensiero-parola-azione che sottende l'agire dell'essere umano, l'associazione svolgerà attività di ricerca, divulgazione e proposta su temi filosofici, antropologici, sociali, economici e politici al fine di sollecitare la classe politica e l'opinione pubblica a confrontarsi sulle grandi questioni - tecnologiche, climatiche, demografiche e geopolitiche - che hanno a che fare con il destino del Pianeta e dell'Uomo.

L'associazione, informata al principio di trasversalità delle correnti di pensiero, crede nel metodo socratico del dialogo quale mezzo per raggiungere il Vero e, per questo, si propone di facilitare l'incontro con l'altro, incoraggiando l'ascolto reciproco.

L'approccio dell'associazione è pertanto inclusivo, interdisciplinare e meta-partitico.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- Organizzazione di convegni, seminari, corsi, manifestazioni, eventi multimediali, dibattiti, mostre, ricerche in Italia e all'estero, rivolti ai soci e al pubblico in generale, aventi carattere sia divulgativo che scientifico, anche con la partecipazione di ricercatori, accademici, cultori della materia, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi istituzionali e delle proprie ricerche e/o studi;
- Stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Editoria e pubblicazioni cartacee ed elettroniche;
- Realizzazione di portale web e app;
- Produzioni audio/video di qualsiasi genere (cinematografico, televisivo, documentaristico, pubblicitario, radiofonico e di contenuti per piattaforme di trasmissione e fruizione esistenti e future);
- Gestione e realizzazione di progetti e materiali per il web, per l'informazione e la formazione;

- Attività di promozione, pubblicitaria e di ufficio stampa;
- Creazione di gruppi di ricerca specifica sugli argomenti connessi allo scopo sociale;
- Promozione della cultura e dell'arte anche attraverso la partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;
- adempiere a tutti quegli altri eventuali compiti inerenti l'attività che venissero stabiliti dai competenti organi statutari e finalizzati al perseguimento del fine statutario.

Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del consiglio direttivo, l'associazione può partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.

L'associazione può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, in territorio nazionale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione potrà strutturarsi integrando la democrazia rappresentativa con quella deliberativa, attraverso la istituzione di una piattaforma telematica multimediale fortemente connessa sui territori.

L'associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi; assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli; fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di soci o di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o, comunque, connesso al proprio.

Articolo 5. - Accordo federativo

L'associazione è strutturata su un modello federativo nazionale e potrà avere tante sedi sul territorio denominate "PAROLE GUERRIERE", che si articoleranno in autonome associazioni costituite a livello regionale, provinciale e comunale, con al vertice l'ente nazionale PAROLE GUERRIERE ITALIA, che ha compiti di coordinamento, controllo, intervento, alta direzione e sostegno finanziario, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali e dei principi generali condivisi a livello nazionale. Le associazioni, pertanto, aderiranno all'accordo federativo "PAROLE GUERRIERE ITALIA" e si uniformeranno alle linee guida, alle direttive, alle raccomandazioni, alle approvazioni, ed ai regolamenti che saranno periodicamente dettati, predisposti, emanati e rilasciati dall'ente nazionale PG ITALIA.

SOCI

Articolo 6. - Categorie di soci

Possono far parte dell'associazione sia persone fisiche che associazioni, società o enti il cui statuto sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente statuto.

I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.

Soci fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.

Soci ordinari

Sono coloro che svolgono in via effettiva un'attività tra quelle contemplate negli scopi del presente statuto, ed hanno contribuito e/o contribuiscono in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico all'associazione.

—

Soci onorari

Sono coloro che hanno acquisito una considerevole notorietà per particolari meriti umani e/o professionali e/o scientifici e dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso l'associazione.

Articolo 7. - Ammissione dei soci ordinari

La persona o l'ente che desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta e sottoscritta, specificando, oltre alla categoria:

- a) per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, indirizzo email;
- b) per gli enti, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco dei soci, indirizzo email;
- c) ogni altra informazione richiesta dall'associazione.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio, può essere accompagnata dalla presentazione di due soci fondatori attuali, deve essere indirizzata all'associazione ed accettata dal consiglio direttivo, o da un consigliere, o da altro soggetto, all'uopo delegati.

All'atto dell'ammissione, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale quota annuale associativa e, se richiesta, una eventuale tassa di ammissione.

La nomina dei soci onorari, su proposta del presidente o di almeno due consiglieri, è deliberata dal consiglio direttivo, ed approvata a maggioranza dei soci fondatori.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza.

Il rapporto associativo ha durata annuale e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso, o altra causa di perdita della qualità di socio.

Articolo 8. - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare, intervenire e votare alle assemblee dei soci;
- b) di partecipare a tutte le attività e di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'associazione;
- d) di esercitare gli ulteriori diritti previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali.

Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le altre deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- b) a versare annualmente l'eventuale quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo.

I soci onorari non sono mai tenuti al versamento di alcuna quota annuale o tassa di ammissione.

Articolo 9. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso, decadenza, o esclusione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 10. - Recesso

Ciascun socio potrà recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al consiglio direttivo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 11. - Decadenza

Il socio si intenderà automaticamente decaduto in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale,

condanna penale passata in giudicato, condanna all'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi.

Articolo 12. - Esclusione

Con motivata deliberazione dell'assemblea, potrà essere escluso, solo per gravi motivi, il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, danneggiandola materialmente o moralmente;
- c) che non versa la quota associativa annuale, qualora questa sia stata stabilita dal consiglio direttivo;
- d) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione. Il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

Articolo 13. - Aderenti

Possono iscriversi all'associazione in qualità di aderenti tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ove ne abbiano capacità. L'adesione potrà essere indirizzata all'associazione, anche "on line", tramite il sito internet di "PG Italia".

L'adesione all'associazione è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi all'associazione.

L'adesione all'associazione consente di partecipare alle attività svolte dall'associazione stessa ma non comporta l'assunzione della qualità di socio, né l'attribuzione dei relativi diritti.

Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi dell'associazione di cui al presente statuto.

Gli aderenti possono essere tenuti al versamento di un contributo di adesione annuo come determinato nel regolamento finanziario.

Non possono aderire coloro i quali sono stati condannati per reati dolosi che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, valutata di volta in volta dal consiglio direttivo.

Articolo 14. - Tesserino e distintivo di riconoscimento

Ai soci ed agli aderenti potrà essere consegnato un tesserino e/o un distintivo di riconoscimento, secondo quanto stabilito in apposito regolamento interno.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 15. - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti effettuati dai soci;
- b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
- c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell'associazione potranno produrre;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 16. - Esercizio e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statutari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

Articolo 17. - Destinazione degli avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18. - Quota associativa e contributo di adesione

Il consiglio direttivo stabilisce la quota di adesione che gli aderenti sono tenuti a versare per aderire all'associazione.

Il regolamento finanziario potrà, inoltre, stabilire una quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare, nei termini e con le modalità che saranno precisati dal consiglio stesso.

Il consiglio direttivo potrà, infine, stabilire una tassa di ammissione che il nuovo socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19. - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il tesoriere;
- e) il collegio dei revisori, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo 20. - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito ai soci fondatori, ordinari ed onorari, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio o indirizzo risultante nel libro dei soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo (entro i primi 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione, entro 180 giorni dalla sopraddetta chiusura).

L'assemblea sarà, inoltre, convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta esso lo riterrà necessario od opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo degli associati, oppure dal collegio dei revisori se nominato.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto e sia presente il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori al completo se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi, all'inizio, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 21. - Disciplina dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.

Il presidente, se lo ritiene opportuno, può nominare anche due scrutatori.

Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le riunioni dell'assemblea dei soci potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Articolo 22. - Diritto di voto e di intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari che risultano iscritti nel libro dei soci. I soci onorari non hanno diritto al voto. Ogni socio potrà esprimere un solo voto in assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per gli enti soci, pubblici o privati, forniti di soggettività giuridica, partecipano i rispettivi rappresentanti organici, secondo legge o statuto, o altra persona delegata ai sensi del comma successivo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessuno socio può cumulare più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto, con la sottoscrizione del delegante, e la relativa documentazione deve essere conservata dall'associazione.

Nel caso in cui il consiglio direttivo abbia stabilito una quota annuale per i soci, il diritto di voto non spetta a coloro che sono in mora nei relativi versamenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 23. - Competenza dell'assemblea e maggioranze

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulla nomina dei componenti il collegio dei revisori, sull'esclusione dei soci; su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente statuto. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento della associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla

nomina ed i poteri dei liquidatori. Essa è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 24. - Nomina e durata del consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a quindici membri, anche non soci, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo.

Articolo 25. - Presidente e vicepresidente

Il consiglio direttivo, dopo essere stato interamente costituito nel numero determinato dall'assemblea, nella prima riunione nomina il presidente tra i suoi componenti.

Il consiglio direttivo può nominare altresì un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 26. - Cessazione e sostituzione dei consiglieri

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo ed al collegio dei revisori se nominato. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del consiglio direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei revisori se nominato. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all'immediata convocazione dell'assemblea, perché provveda in merito alla sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina.

I consiglieri sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Con decisione adeguatamente motivata, ha facoltà di revocare l'intero consiglio direttivo e nominare un amministratore unico, nel caso di violazioni del presente statuto e dei regolamenti, o di azioni e comportamenti non conformi agli scopi sociali, ai principi generali ed alle linee guida dell'accordo federativo di PG ITALIA. L'amministratore unico così nominato rimarrà in carica a tempo indeterminato, fino alla sua revoca da parte dell'assemblea dei soci e, comunque, fino a quando non vengano meno le ragioni della sua nomina. Tale amministratore potrà, in corso di carica, anche essere sostituito con altro amministratore, sempre nominato dall'assemblea dei soci.

Articolo 27. - Disciplina delle riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, presso la sede della associazione o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed a ciascun revisore se nominati; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, oppure con

posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare.

In difetto di tali formalità o termini, il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza del collegio dei revisori al completo se nominato.

Le riunioni del consiglio direttivo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da verbale redatto nell'apposito libro sociale a cura del presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.

Articolo 28. - Poteri di amministrazione

Al consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Articolo 29. - Tesoriere

Il consiglio direttivo potrà nominare, tra i suoi componenti, un tesoriere, con il compito di gestire il patrimonio, nonché tutti i pagamenti e gli incassi di somme dell'associazione, specificando l'ambito ed i limiti della delega all'atto della nomina.

Articolo 30. - Compensi degli amministratori

L'assemblea dei soci potrà stabilire dei compensi per i componenti il consiglio direttivo.

In aggiunta a quanto stabilito dall'assemblea, e se da quest'ultima consentito, lo stesso consiglio direttivo potrà stabilire degli ulteriori compensi per i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

Ai consiglieri spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 31. - Direttore generale

Il consiglio direttivo potrà nominare un direttore, anche estraneo al consiglio stesso, ed anche non socio, con il compito di:

- a) dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative di supporto tecnico;
- b) coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- c) controllare gli adempimenti connessi alla vita dell'associazione;

d) svolgere tutti gli altri compiti stabiliti dal consiglio direttivo, specificando l'ambito ed i limiti dei suoi poteri all'atto della nomina.

Il consiglio direttivo potrà stabilire un compenso per l'attività del direttore generale, al quale spetta, comunque, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio ed adeguatamente documentate.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 32. - Rappresentanza dell'associazione

La firma e la rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono attribuite, disgiuntamente al presidente del consiglio direttivo, od a chi ne fa le veci, ed ai consiglieri delegati, tra cui il tesoriere, nonché al direttore generale, nei limiti della delega. La rappresentanza dell'associazione, inoltre, spetterà ai procuratori, se nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti della delega.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 33. - Composizione, nomina e durata del collegio dei revisori

La gestione dell'associazione potrà essere controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre membri, non soci, nominati dall'assemblea dei soci. Almeno uno dei tre membri deve essere munito dei necessari requisiti richiesti dalla normativa in materia di revisione legale.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci potrà stabilire dei compensi per i componenti il collegio dei revisori, ai quali spetta, comunque, il rimborso delle spese adeguatamente documentate e sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 34. - Compiti di controllo del collegio dei revisori

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I componenti del collegio dei revisori partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.

LIBRI SOCIALI

Articolo 35. - Libri sociali e registri contabili

Oltre alla tenuta delle scritture contabili previste dalla legge, l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, diviso per categorie di appartenenza;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del consiglio direttivo.

Tutti i soci, previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prendere visione dei libri sociali ed estrarne copia a loro spese.

In caso di esercizio di attività economica o commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle relative disposizioni di carattere fiscale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 36. - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri e gli

eventuali compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

Articolo 37. - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, e fatta salva ogni altra disposizione di legge, l'intero patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni "no profit", comunque, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo. In mancanza, l'assemblea straordinaria dei soci delibererà la devoluzione del patrimonio a scopi sociali o di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38. - Regolamenti interni

Il funzionamento dell'associazione potrà essere disciplinato da appositi regolamenti, predisposti ed approvati dal consiglio direttivo, nel quadro di eventuali accordi federativi cui l'associazione potrà aderire, tra cui:

- regolamento generale, recante le norme per il funzionamento tecnico ed amministrativo della associazione;
- regolamento finanziario, recante le norme per la raccolta, la gestione e la destinazione dei fondi;
- regolamento per la comunicazione, recante le norme ed i principi da osservare nell'attività di comunicazione e nella realizzazione dei siti internet, nonché le norme per l'uso del marchio "PG ITALIA".

Articolo 39. - Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, e ciò anche in sede di liquidazione, e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio arbitrale, che deciderà in via irrituale secondo equità, composto di tre membri, di cui i primi due nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dal presidente del Tribunale della circoscrizione di appartenenza dell'associazione, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'altra parte.

Articolo 40. - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.